

ACCORDO DI COOPERAZIONE tra il Comune di Genova e
L'Università degli Studi di Genova.

N. 133

L'anno duemilaotto, il giorno 6 del mese di
Maggio fra:

IL COMUNE DI GENOVA (di seguito denominato anche "Comune"), con
sede in Genova Via Garibaldi 9, codice fiscale 00856930102, rappresentato
dalla Sindaco Prof.ssa Marta Vincenzi, nata a Genova il 27 maggio 1947,
come sopra domiciliata, in esecuzione della deliberazione della Giunta Co-
munale n. 75 in data 28 febbraio 2008;

e

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI di GENOVA (di seguito denominata
anche "Università"), con sede in Genova, Via Balbi civ. 5, codice fiscale
00754150100, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il Rettore
Prof. Gaetano Bignardi, nato a Livorno il 14-02-1934
come sopra domiciliato e a quanto infra debitamente autorizzato con Delibera
del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2008.

PREMESSO

che in data 6 maggio 2008 è stato stipulato tra le Parti l'Accordo quadro
«per la collaborazione e consulenza in campo scientifico e formativo» (di se-
guito "Accordo quadro") avente l'obiettivo di "sviluppare, fruendo recipro-
camente delle rispettive strutture, la cooperazione nei settori che possono
trarre vantaggio dalla collaborazione tra il mondo della ricerca e della for-
mazione universitaria e del Comune, in quanto ente preposto alla program-
mazione, alla gestione e allo sviluppo del territorio urbano e dei suoi servizi"

(art. 1 dell'Accordo quadro);

- l'attuazione dell'Accordo quadro si realizza, ai sensi dell'art. 4 del medesimo, tramite la stipula di appositi contratti o accordi di tipo operativo sulla base di quanto programmato nell'ambito del Comitato Permanente di cui all'art. 3 dell'Accordo in parola;

- il Comune, è interessato, nell'ambito della programmazione di Urban Lab (come meglio definito all'articolo primo), a sviluppare studi finalizzati alle attività di pianificazione e progettazione propedeutiche alla redazione del nuovo Piano Regolatore;

- l'Università, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, per il tramite delle Facoltà e dei Dipartimenti interessati, intende promuovere studi e ricerche correlati alle attività di cui al punto precedente;

- le Parti hanno un interesse reciproco a costituire e sviluppare rapporti di cooperazione, considerato che le medesime perseguono finalità convergenti nei campi della ricerca, della formazione e della diffusione della cultura;



si conviene e si stipula quanto segue

Articolo Primo: oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

2. Il Comune e l'Università stabiliscono, sulla base dell'Accordo, di definire un'azione di studio e di ricerca concernente una o più delle seguenti tematiche:

a) sviluppare l'idea di città e definire i nodi prioritari con i relativi obiettivi progettuali, con particolare riguardo agli obiettivi che saranno affrontati dal Tavolo delle Idee (piano regolatore vigente, stato di attuazione degli interventi urbanistici, infrastrutture, verde, ambiente, ecologia, patrimonio culturale, po



litiche sociali, lavoro, casa, aspetti giuridico-normativi);

b) pianificazione infrastrutture e porto, definendo le reti infrastrutturali e i nodi per la definizione del disegno-porto;

c) pianificazione dell'ambiente (verde, mare e ecologia), definendo il sistema del verde (*green belt*), il rapporto col mare (*blue line*), la relazione fra *brown field*, *green field* e accessibilità al mare, le reti ecologiche;

d) pianificazione del patrimonio culturale, definendo le reti del patrimonio culturale e le relazioni tra patrimonio culturale e tessuto urbano;

e) politiche sociali, abitative e del lavoro, definendo le situazioni sociali, abitative e del lavoro e le relazioni tra queste problematiche e il tessuto urbano;


f) aspetti giuridico-normativi, attraverso la definizione delle tematiche giuridico-normative di rilevante interesse;

g) progettazione e applicazione degli strumenti e metodologie per la partecipazione e comunicazione.

3. In attuazione dell'art. 4, comma 2 dell'Accordo Quadro le Parti si riservano eventualmente di integrare la disciplina degli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria, riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa negli accordi attuativi di cui ai successivi articoli.

Articolo Secondo: modalità degli interventi

1. Gli interventi, concordati dalle Parti, saranno effettuati secondo piani di lavoro definiti nell'ambito della programmazione dell'Urban Lab, che saranno a loro volta regolati da appositi accordi attuativi, i quali riporteranno la natura e la descrizione del programma-progetto, la nomina dei responsabili scientifici e organizzativi, il corrispettivo e le modalità di pagamento, la durata e gli oneri




ri delle Parti.

2. Tali accordi potranno avere ad oggetto:

- a) assegni di ricerca con singoli ricercatori di volta in volta selezionati dall'Università, secondo rigorosi criteri di trasparenza che saranno definiti dall'Università medesima;
- b) contratti di ricerca con Dipartimenti dell'Università nel rispetto della normativa vigente, anche interna a quest'ultima, per un importo dipendente dalla natura e dalla tipologia della prestazione, nonché dal ruolo di coordinamento e partecipazione al progetto svolto dal Comune;
- c) laboratori di tesi o progetti didattici rientranti nelle ordinarie attività delle Facoltà e/o Dipartimenti interessati;
- d) borse di studio;
- e) collaborazione nell'organizzazione di giornate seminari, workshop tematici e convegni, da definire attraverso affidamento, da parte del Comune, di appositi incarichi di prestazioni di servizi, compatibilmente con il programma di lavoro e le esigenze di servizio di Genova Urban Lab;
- f) l'ospitalità di docenti, ricercatori e studenti, italiani o stranieri che abbiano necessità di risiedere temporaneamente a Genova in relazione alle attività previste nei succitati accordi attuativi;
- g) altre modalità di cooperazione quali, a titolo esemplificativo, stage e tirocini per gli studenti dell'Università presso gli uffici del Comune o altri enti interessati all'uopo individuati dalle Parti.

3. Gli accordi attuativi in oggetto saranno predisposti in conformità ai vigenti Regolamenti di Ateneo e della Civica Amministrazione. In particolare, dovrà essere garantito il rispetto di quanto previsto dal Regolamento comunale in



materia di conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all'Amministrazione, tenuto conto della normativa nazionale vigente in materia.

Tali accordi, inoltre, dovranno contenere disposizioni conformi a quelle di cui ai successivi articoli sesto, settimo e ottavo.

Articolo Terzo: macroaree di intervento


Al fine di realizzare gli obiettivi indicati all'articolo primo, le Parti individuano le seguenti principali macroaree di ricerca:

- sviluppo dell'idea di città e definizione dei relativi obiettivi progettuali;
- pianificazione delle infrastrutture e del porto;
- pianificazione dell'ambiente (verde, mare e ecologia);
- pianificazione del patrimonio culturale;
- elaborazione delle politiche sociali, abitative e del lavoro;
- analisi degli aspetti giuridico-normativi correlati;
- progettazione e applicazione degli strumenti e metodologie per la partecipazione e la comunicazione.

Articolo Quarto: Responsabilità scientifica e organizzativa

Le Facoltà e/o Dipartimenti interessati attribuiscono ad un docente dell'Università la responsabilità scientifica per ciascuno degli interventi di cui all'articolo secondo. La responsabilità organizzativa è affidata, per il Comune di Genova, ai dirigenti di volta in volta individuati, ferma restando la responsabilità della definizione e realizzazione dei progetti con gli indirizzi e la programmazione dell'Urban Lab, la quale sarà assicurata dal Vice Direttore Generale della Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo della Città.

Articolo Quinto: durata



1. L'Accordo è esecutivo all'atto della firma ed ha durata triennale, rinnovabile per un ulteriore triennio, mediante scambio di note tra le Parti, almeno tre mesi prima della scadenza.

2. Eventuali modifiche sono disposte di comune intesa tra le Parti.

3. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dall'Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R..

4. Il recesso ha effetti decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

5. Il recesso unilaterale o lo scioglimento ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di Accordo o sugli accordi attuativi in essere o già eseguiti.

Articolo Sesto: coperture assicurative


1. L'Università dà atto che il personale universitario, dipendente e/o parasubordinato, e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto dell'Accordo, sono in regola con le coperture assicurative per infortuni-morte-malattia professionale-danno biologico e responsabilità civile verso terzi.

2. Il Comune garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con l'Accordo.

Articolo Settimo: sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 10) D.M. 5 agosto 1998 n. 363 si stabilisce che il datore di lavoro del Comune assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro anche nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso il Comune.

2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università as



sume i medesimi oneri nei confronti del personale del Comune ospitato nei locali dell'Ateneo.

Articolo Ottavo: trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, siano essi su supporto cartaceo che elettronico, relativi all'espletamento di attività riconducibili all'Accordo, in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.

Articolo Nono: spese

Saranno a carico del Comune tutte le imposte e tasse derivanti, a norma di legge, dal presente Accordo.

Articolo Decimo: referente


La corrispondenza relativa all'Accordo dovrà essere indirizzata, per l'Università, al Magnifico Rettore all'indirizzo della sede legale e, per il Comune, al Vice Direttore Generale Pianificazione Strategica e Sviluppo del Comune di Genova, Via Garibaldi, 9 - 16124 Genova.

Articolo Undicesimo: controversie

Per tutte le eventuali controversie relative all'Accordo, che non si potessero definire in via amministrativa, le Parti accettano espressamente la competenza esclusiva del Foro di Genova.

Articolo Dodicesimo: oneri finanziari

L'Accordo non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Università, salvo gli oneri eventualmente definiti negli accordi attuativi di cui all'articolo secondo, che individueranno la struttura organizzativa di ciascuna Parte alla quale detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.




Articolo Tredicesimo: registrazione

Tutte le spese derivanti dal presente accordo sono a carico della parte che richiede la registrazione stessa.

Il presente accordo, redatto in duplice originale verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del D.P.R. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto

La Sindaco Prof.ssa Marta Vincenzi



Il Rettore Prof. Gaetano Bignardi

